

FRAMINIA ACADEMY srl

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D.Lgs. 231/01

Rev. N°	Data App.	Descrizione Revisione	Approvato da
0	00.00.2022	Prima edizione del Modello Organizzativo e del Codice Etico	Amministratore Unico

Sommario

Parte Generale	5
La Società	5
1. INTRODUZIONE	5
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE	5
Principi	5
La natura della responsabilità	5
I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti	6
I reati	7
Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità	7
3. DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	8
4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO	8
Principi ed elementi ispiratori del Modello Organizzativo	8
Le Linee Guida di Confindustria	9
Poteri deliberativi ed autonomie operative	10
Struttura	10
Individuazione e mappatura dei rischi	10
Articolazione del sistema di gestione e controllo	11
Designazione dell'Organismo di Vigilanza	11
Codice Etico	11
5. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	12
6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA	12
Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza	12
Durata dell'incarico e poteri di revoca	12
Autonomia e risorse dell'Organismo di Vigilanza	13
Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	13
Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	14
Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari	15
7. SISTEMA DISCIPLINARE	15
Principi generali	15
Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti	15
Sanzioni nei confronti del CEO e dei Sindaci	Errore. Il segnalibro non è definito.
Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti, fornitori	15
9. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	16
Formazione del personale	16
Informazione dei terzi	16
10. VERIFICHE PERIODICHE	16
11. TRACCIABILITA' E ARCHIVIAZIONE	16
12. CODICE ETICO	16
Parte Speciale	18

Parte Speciale “A”	18
TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO	18
1. ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO	18
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	22
3. LE AREE DI RISCHIO	22
4. LE MISURE DI PREVENZIONE	23
Parte Speciale “B”	27
TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI EX ART. 25 TER DEL DECRETO	27
1. ART. 25 TER - REATI SOCIETARI	27
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	31
3. LE AREE DI RISCHIO	31
4. LE MISURE DI PREVENZIONE	32
Parte Speciale “C”	35
TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI EX ART. 24 BIS DEL DECRETO	35
1. ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	35
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	38
3. LE AREE DI RISCHIO	38
4. LE MISURE DI PREVENZIONE	39
Parte Speciale “D”	41
TIPOLOGIA DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO	41
1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE	41
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	41
3. LE AREE DI RISCHIO	41
4. LE MISURE DI PREVENZIONE	42
Parte Speciale “E”	44
TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA EX ART. 24 TER DEL DECRETO E REATI TRANSNAZIONALI	44
1. ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI	44
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	46
3. LE AREE DI RISCHIO	46

4. LE MISURE DI PREVENZIONE	46
Parte Speciale “F”	48
TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA EX ART. 25 OCTIES DEL DECRETO.....	48
1. ART. 25-OCTIES (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ' AUTORICICLAGGIO)	48
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	49
3. LE AREE DI RISCHIO	49
4. LE MISURE DI PREVENZIONE	50
Parte Speciale “G”	51
TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE EX ART. 25 NOVIES DEL DECRETO	51
1. ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	51
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	53
3. LE AREE DI RISCHIO	53
4. LE MISURE DI PREVENZIONE	53
Parte Speciale “H”	55
REATI FISCALI	55
1. ART. 25 QUINQUIESDECIES	55
2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE	56
3. LE AREE DI RISCHIO	57
4. LE MISURE DI PREVENZIONE	57

Parte Generale

La Società

Il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “il Modello” o “Modello 231”) è ispirato al Modello di Framinia srl. Framinia Academy srl è stata costituita tramite una cessione di ramo di azienda, è una Società attiva nell’ambito della formazione professionale con particolare riguardo all’area della sicurezza nei luoghi di lavoro e ad altri ambiti di compliance (ad es. normativa ambientale). L’azienda è certificata secondo lo standard ISO 9001.

1. INTRODUZIONE

FRAMINIA ACADEMY srl (di seguito anche “Framinia Academy”) ha adottato il **Modello Organizzativo, valevole ai fini del D.Lgs. 231/2001**, (di cui il Codice Etico è parte integrante), consapevole che un sistema preventivo costituisce la migliore attuazione dei principi di legalità e solidarietà sociale a cui la Società si ispira e a cui ha sempre improntato la sua azione nei diversi anni di attività.

Nei paragrafi che seguono sono indicati i principi e i presidi fondamentali del **sistema di controllo interno**, sia sotto forma di misure organizzative che complesso di norme comportamentali, a cui tutto il personale di FRAMINIA ACADEMY si deve conformare nello svolgimento dei propri compiti.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 E LA NORMATIVA RILEVANTE

Principi

Il D. Lgs. 231/2001, recante la “disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, recepisce provvedimenti, anche comunitari, volti a sollecitare una crescente responsabilizzazione della persona giuridica, al fine di contrastare, con maggiore efficacia, la criminalità economica.

La natura della responsabilità

Il Decreto prevede un tipo di responsabilità che il legislatore denomina “amministrativa”, ma che mostra palese analogia con la responsabilità penale.

Infatti, ciò che rende questo nuovo tipo di responsabilità vicina a quella penale è, oltre alla circostanza che il suo accertamento avvenga nell’ambito del processo penale, il fatto che essa sia autonoma rispetto alla responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato: secondo il disposto dell’art. 8, infatti, l’ente potrà essere dichiarato responsabile, anche se la persona fisica che ha commesso il reato non sia imputabile ovvero non sia stata individuata. Presupposti stabiliti perché un ente possa incorrere in tale responsabilità – con la conseguenza che potranno essere ad esso addebitabili le sanzioni pecuniarie o interdittive dallo stesso Decreto previste – sono:

- a) che un soggetto che riveste posizione apicale all’interno della struttura nella quale opera, ovvero un sottoposto, abbia commesso uno dei reati previsti dal Decreto;

- b) che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente¹;
- c) che il reato commesso dalle persone fisiche (soggetti in posizione apicale o sottoposti) derivi da una "colpa di organizzazione"².

Da ciò consegue che **non è prefigurabile** una responsabilità dell'ente ove la persona fisica che abbia commesso il reato abbia agito **nell'interesse esclusivo proprio o di terzi** ovvero nell'ipotesi in cui all'ente non sia imputabile alcuna "colpa organizzativa".

Il Decreto ricollega la responsabilità amministrativa alle sole condotte commesse nell'interesse della società. Per i reati societari (indicati nell'art. 25 ter³), infatti, il legislatore introduce una limitazione alla responsabilità della persona giuridica che sussiste, quindi, nella sola ipotesi in cui il soggetto abbia agito perseguendo l'interesse della società; con riferimento alle fattispecie di reato di cui agli artt. 24, 25 e 25 bis, invece, l'ente risulta punibile anche nell'ipotesi in cui l'autore materiale del reato, pur non agendo nell'interesse dell'ente, rechi a quest'ultimo un vantaggio.

L'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, a cui fa riferimento l'articolo 25 sexies, conferma che l'ente non è responsabile se dimostra che i soggetti in posizione apicale hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

La Legge 16/03/2006 n. 146, all'art. 10, prevede la responsabilità amministrativa degli Enti nel caso di reati transnazionali⁴ concernenti i reati di mafia, il contrabbando, il traffico di stupefacenti, il traffico di migranti e l'intralcio alla giustizia⁵.

I soggetti in posizione apicale ed i sottoposti

L'art. 5 del Decreto, confermato dall'articolo 9 della Legge 18/04/2005 n. 62 che riscrive l'art. 187 quinquies del Decreto Legislativo 24/02/1998 n. 58, stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

1. da persone che **rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione** dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (cosiddetti soggetti "in posizione **apicale**");
2. da persone **sottoposte alla direzione o alla vigilanza** di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

¹ Sulla differenza tra "interesse" e "vantaggio", la Relazione Ministeriale che commenta il Decreto, attribuisce al primo termine una valenza soggettiva, riferita cioè alla volontà dell'autore materiale del reato, mentre al secondo una valenza di tipo oggettivo, riferita quindi ai risultati effettivi della sua condotta. Il legislatore ha voluto rendere punibile l'ente anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato, pur non avendo di mira direttamente un interesse dell'ente medesimo, ha realizzato comunque un vantaggio in favore di questo.

² Per "colpa di organizzazione" il legislatore intende lo stato soggettivo imputabile all'ente consistente nel non avere istituito un efficiente ed efficace sistema di prevenzione dei reati.

³ L'art. 25 ter è stato modificato dalla Legge 262/2005 in relazione all'art. 2629 bis del codice civile, relativo al delitto di "omessa comunicazione del conflitto di interessi".

⁴ L'art. 3 della Legge 16/03/2006 n. 146 definisce come reato transnazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

1. sia commesso in più di uno Stato
2. ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato
3. ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato
4. ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

⁵ Tali disposizioni, in particolare l'articolo 10, commi 5 e 6, sono state abrogate dal D. Lgs. 231/07.

I reati

I Reati Presupposto previsti dal Decreto possono essere divisi nelle seguenti categorie:

1. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis* del Decreto);
3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter* del Decreto);
4. Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis* del Decreto);
5. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 *bis* 1 del Decreto);
6. Reati societari (art. 25 *ter* del Decreto);
7. Delitti di corruzione tra privati (art. 25 *ter* S *bis* del Decreto);
8. Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 *quater* del Decreto);
9. Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quater* 1 e art. 25 *quinquies* del Decreto);
10. Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del Decreto);
11. Reati colposi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 *septies* del Decreto);
12. Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio (art. 25 *octies* del Decreto);
13. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies* del Decreto);
14. Delitti di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies* del Decreto);
15. Reati transnazionali (artt. 3 e 10 Legge 16 marzo 2006, n. 146);
16. Reati ambientali (art. 25 *undecies* del Decreto);
17. Delitti di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 *duodecies* del Decreto);
18. Reati di razzismo o xenofobia (art. 25 *terdecies* del Decreto);
19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-*quaterdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 39/2019]
20. Reati Tributarî (Art. 25-*quindiesdecies*, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019]

Le ipotesi di esenzione dalla responsabilità

L'articolo 6 del Decreto prevede che l'ente non risponde dei reati commessi dai Soggetti Apicali se dimostra:

- di aver adottato ed efficacemente attuato - prima della commissione del fatto - un modello organizzativo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

- di aver affidato ad un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento;
- che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e gestione;
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo deputato al controllo.

I reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione possono essere imputati all'ente solo se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. Tali obblighi si presuppongono osservati se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato, ed efficacemente attuato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In particolare, il Modello deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai Reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali Reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

3. DESTINATARI DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

I destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo sono tutti gli operativi della FRAMINIA: i lavoratori, i preposti, gli amministratori e i membri degli organi sociali, inclusi i loro rapporti con i collaboratori esterni, i liberi professionisti, i consulenti, i fornitori.

4. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

Principi ed elementi ispiratori del Modello Organizzativo

Il Modello è costituito dall'insieme delle regole interne di cui la Società è dotata in funzione delle specifiche attività svolte e dei relativi rischi connessi.

Il Modello individua le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati presupposto e definisce i principi comportamentali necessari per evitare che siano commessi.

Il Modello Organizzativo considera quali propri principi fondamentali:

- **trasparenza** dei comportamenti riferibili alle aree sensibili, di seguito individuate, sia all'interno di FRAMINIA ACADEMY che nei rapporti con controparti esterne;
- **correttezza** da parte di tutti i soggetti facenti capo a FRAMINIA ACADEMY garantita dal rispetto delle disposizioni di legge, di regolamento e delle procedure organizzative interne;
- **tracciabilità** delle operazioni relative alle aree sensibili, finalizzata a garantire la verificabilità della coerenza e congruenza delle stesse, anche tramite un appropriato supporto documentale.

I principi operativi cui il Modello Organizzativo si ispira sono:

- i requisiti indicati dal Decreto, ed in particolare:
 - ✓ l'attribuzione ad un Organismo di Vigilanza del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello;
 - ✓ la messa a disposizione dell'Organismo di Vigilanza di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
 - ✓ l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
 - ✓ l'attività di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli aziendali, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la normativa vigente;
- i precedenti giurisprudenziali relativi al tema specifico della responsabilità amministrativa delle società ed in generale della tipologia di reati ai quali il Modello Organizzativo si riferisce;
- le linee guida pubblicate dalle associazioni di categoria.

Tutte le procedure organizzative nonché i Protocolli di cui alla Parte Speciale costituiscono parte integrante del Modello.

Il Modello è consultabile dai dipendenti sulla Intranet aziendale ed è oggetto di periodici aggiornamenti.

Le Linee Guida di Confindustria

La Società si è ispirata alle indicazioni contenute nelle Linee Guida di Confindustria nella costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

L'art. 6, co. 3, D. Lgs. n. 231/01 stabilisce, infatti, che "i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Confindustria ha elaborato e comunicato al Ministero le "Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001" (prima pubblicazione del 7 marzo 2002).

Le disposizioni sono state aggiornate alle fattispecie recentemente introdotte nella loro ultima versione approvata dal Ministero della Giustizia in data 21 luglio 2014.

Poteri deliberativi ed autonomie operative

Il Consiglio di Amministrazione ("CdA") attribuisce i poteri deliberativi e le autonomie per l'operatività della Società.

Il sistema delle deleghe, deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed oggetto di periodiche revisioni, salvo specifiche deroghe per esigenze operative, prevede la formalizzazione delle stesse in base ai poteri assegnati, nonché la tracciabilità del processo decisionale. Tale sistema costituisce, quindi, un fondamentale elemento di controllo dell'operatività.

Struttura

Il presente Modello Organizzativo si compone di una "**Parte Generale**" e di "**Parti Speciali**" redatte in relazione alle tipologie di reati la cui commissione è astrattamente ipotizzabile nella società in ragione delle attività svolte.

Fa parte del Modello Organizzativo anche il **Codice Etico**, che contiene i principi che FRAMINIA ACADEMY riconosce come propri e che intende comunicare a tutti i terzi interessati.

Individuazione e mappatura dei rischi

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. (a) del d.lgs. 231/2001, la mappatura dei rischi consiste nell'analisi complessiva dell'attività e nell'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportano una possibilità di commissione di atti illeciti.

La mappatura dei rischi è sottoposta a una continuativa attività di controllo e revisione, anche in ragione dei mutamenti strutturali o di attività che FRAMINIA ACADEMY dovesse trovarsi ad affrontare.

Per quanto riguarda le tematiche degli altri reati previsti dal d. lgs. 231/2001 l'analisi delle attività aziendali ha portato all'individuazione di **aree "sensibili"** per le quali si sono tenuti in particolare evidenza gli adempimenti relativi alle seguenti attività:

- Redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci);
- Dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale;
- Gestione della sicurezza sul lavoro;
- Gestione dei rapporti con Istituzioni pubbliche nazionali o internazionali;
- Operazioni sul capitale della società;
- Affari societari;
- Selezione ed amministrazione del personale;
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti con Enti pubblici per formazione finanziata;
- Gestione degli acquisti di beni o servizi;
- Gestione rimborsi per spese di trasferta o viaggi;

- Operatività relativa ai sistemi informatici;
- Gestione operazioni di cassa;
- Gestione delle licenze relative ai programmi, applicativi e software in uso.

Articolazione del sistema di gestione e controllo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. (b) d.lgs. 231/2001, eseguita la mappatura del rischio è necessario prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle aree di attività a rischio.

Le singole Parti Speciali stabiliscono le linee guida per le misure e procedure (quali, per esempio, la separazione tra funzioni, la partecipazione di più soggetti alla medesima attività decisionale a rischio, specifici obblighi di autorizzazione e di documentazione delle fasi maggiormente sensibili) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione di reati.

Le disposizioni aziendali strumentali all'attuazione, controllo, aggiornamento e adeguamento del Modello Organizzativo sono emanate dalle funzioni aziendali competenti, in coerenza con l'organigramma aziendale e la organizzazione in essere delle responsabilità e dei compiti operativi e di controllo.

Per quanto riguarda le ulteriori sezioni aggiunte, sono previsti protocolli, procedure, regolamenti interni e disposizioni operative per lo svolgimento delle specifiche attività soggette ai rischi rilevati ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

In conformità alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 la vigilanza è affidata ad un Organismo specifico, designato dal Consiglio di Amministrazione con operatività e competenza autonome.

Designazione dell'Organismo di Vigilanza

Il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina e revoca dell'incarico di Organismo di Vigilanza, individuandone i componenti tra soggetti competenti e dotati di autonomia decisionale ed operativa.

L'Organismo di Vigilanza provvede:

- al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello Organizzativo - nonché delle specifiche disposizioni, delle misure e delle procedure predisposte in attuazione del presente Modello Organizzativo;
- all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure;
- a riportare periodicamente e in qualunque momento ne ravvisi la necessità al Consiglio di Amministrazione sull'andamento della applicazione ed efficacia del Modello Organizzativo e delle attività di vigilanza;
- a proporre al Consiglio di Amministrazione le modifiche eventualmente necessarie.

Codice Etico

Il Codice Etico contiene i principi e gli indirizzi comportamentali da osservare da parte di tutti i destinatari del Modello Organizzativo nell'ambito dell'esercizio delle attività aziendali.

5. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

L'adozione del Modello Organizzativo da parte di FRAMINIA ACCADEMY è stata avviata con delibera dell'Organo Amministrativo e con lo stesso strumento ne vengono disciplinati gli aggiornamenti, limitatamente a quelli che coinvolgono operatività e responsabilità del CdA, dell'Amministratore Unico e dell'Organismo di Vigilanza.

a) Realizzazione e aggiornamento del Modello Organizzativo

FRAMINIA ACADEMY aggiorna il Modello Organizzativo, in base ad ogni esigenza che si verifica nel tempo. Il Modello Organizzativo è approvato con delibera dell'Amministratore Unico.

b) Attuazione del Modello Organizzativo

L'attuazione del Modello Organizzativo è avviata dall'Amministratore Unico e proseguita, con riferimento alle diverse sezioni di Parte Speciali, dai **responsabili delle attività aziendali** come individuati nell'organigramma e sulla base delle specifiche attribuzioni organizzative e gestionali.

c) Controllo e verifica della applicazione e efficacia del Modello Organizzativo

L'Organismo di Vigilanza di FRAMINIA ACADEMY effettua attività di vigilanza sull'applicazione del Modello Organizzativo.

6. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Con riferimento agli aspetti generali, l'Organismo di Vigilanza di FRAMINIA ACADEMY rispetta i seguenti requisiti relativi a identificazione, composizione, requisiti di competenza e autonomia, durata incarico, doveri, poteri, responsabilità, risorse, deliberazioni, informazione ai vertici.

Identificazione e composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di FRAMINIA ACADEMY, la cui nomina è legata all'approvazione del presente Modello, può essere identificato nello stesso organo amministrativo, visti i limiti dimensionali dell'impresa.

Durata dell'incarico e poteri di revoca

Nell'ambito della delibera di approvazione del Modello e nomina dell'Organismo, viene fissata la durata del mandato ovvero la Società può decidere di affidare l'incarico anche a professionista esterno indipendente, in forma monocratica.

Autonomia e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di FRAMINIA ACADEMY dispone in via autonoma di adeguate risorse finanziarie, come sotto specificato.

Se si tratta di consulente esterno, all'inizio del proprio mandato presenterà una richiesta di spesa annuale da mettere a disposizione da parte della Società per lo svolgimento di verifiche o per assistenza tecnica (budget). Oltre a ciò, nella delibera di nomina dell'organo deve essere stabilito il compenso per i membri (per lo svolgimento dell'incarico professionale) con importo su base annuale.

Se si tratta di soggetto interno all'Azienda, applicherà le procedure aziendali di previsione e spesa.

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti interni per quanto attiene alle Sezioni di Parte Speciale, quando si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, di avvalersi della consulenza di soggetti esterni.

Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza di FRAMINIA ACADEMY è affidato sul piano generale il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello Organizzativo e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni necessaria iniziativa;
- sulla reale efficacia ed effettiva capacità delle prescrizioni del Modello Organizzativo, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'opportunità di implementazione ed aggiornamento delle procedure di controllo interno in linea con quanto disposto dal Modello Organizzativo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di FRAMINIA ACADEMY realizzerà le predette finalità attraverso:

1. attivazione delle procedure di controllo, con la precisazione, tuttavia, che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al *management* operativo e forma parte integrante del processo produttivo;
2. ricognizioni dell'attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
3. suggerimento delle iniziative eventualmente necessarie per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo;

4. verifica della effettiva presenza, manutenzione e efficacia operativa della documentazione organizzativa interna necessaria al funzionamento del Modello Organizzativo stesso, contenente le istruzioni, procedure, chiarimenti o aggiornamenti;
5. analisi delle infrazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello Organizzativo;
6. verifica della efficacia deterrente del sistema sanzionatorio;
7. coordinamento con le funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio, mediante:
 - ✓ piani di lavoro;
 - ✓ apposite riunioni;
 - ✓ note, verbali o comunicazioni anche a mezzo mail;
 - ✓ accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, del d.lgs. 231/2001, del d.lgs. 81/2008, della normativa ambientale applicabile e proposta dell'adozione delle misure più opportune e necessarie al fine dell'impedimento o interruzione degli illeciti;
8. verifica dell'espletamento delle prescrizioni provenienti dalle Autorità di Controllo;
9. segnalazione di eventuali carenze del Modello Organizzativo e proposte di ogni modifica o miglioramento;
10. ogni altro controllo periodico o mirato sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività che si renda opportuno.

Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata nelle Parti Speciali del Modello Organizzativo, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello Organizzativo nelle aree di attività a rischio e ad eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello Organizzativo stesso.

Compete al Management comunicare all'Organismo di Vigilanza tutte le informazioni di cui sono in possesso riguardanti:

- accadimento di eventi che possano configurare la commissione dei reati richiamati dalla parte speciale;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per reati richiamati dal Modello Organizzativo, in cui siano anche potenzialmente interessate le attività aziendali;
- risultati e conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per reati richiamati dal Modello Organizzativo;
- procedimenti disciplinari svolti ed eventuali sanzioni irrogate ovvero provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni.

Ogni comunicazione per l'Organismo di Vigilanza dovrà pervenire in forma scritta e non anonima, con garanzia di piena riservatezza; l'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere, e pertanto dovrà valutare, segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, non anonime e riservate, provenienti da terzi.

L'Organismo di Vigilanza potrà richiedere ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli che gli competono.

Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi Societari

L'Organismo di Vigilanza di FRAMINIA ACDEMY potrà essere convocato in qualsiasi momento dall'Assemblea dei Soci o potrà a sua volta presentare richieste in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello Organizzativo od a situazioni specifiche.

Sono eventualmente disciplinati dal Regolamento dell'Organismo di Vigilanza i seguenti aspetti:

- modulistica operativa dell'Organismo di Vigilanza;
- formati delle comunicazioni da e per l'Organismo di Vigilanza.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Principi generali

Alla luce del disposto dell'art. 6, comma 2 lett. (e) d.lgs. 231/2001, aspetto essenziale per l'effettività del Modello Organizzativo è la predisposizione di un sistema sanzionatorio, da applicare in caso di accertata violazione delle regole di condotta da esso imposte ai fini della prevenzione dei reati previsti dalla mappatura effettuata.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello Organizzativo sono assunte dall'Azienda in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare; compete ai Dipartimenti aziendali nonché all'Organismo di vigilanza proporre all'organo di competenza l'assunzione delle misure disciplinari.

La previsione dell'applicazione di sanzioni disciplinari non esime l'Organismo di Vigilanza dalla previsione di interruzione, immediata o meno, di attività comportanti situazioni di rischio in atto o imminenti.

Sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello Organizzativo costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato in Azienda, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti, fornitori

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti, fornitori, in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello Organizzativo, dalle procedure aziendali e dalle specificazioni contrattuali e tale da comportare il rischio di commissione di un reato indicato dal d.lgs. 231/2001, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole inserite nelle lettere di incarico o nei contratti, la risoluzione

del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

Formazione del personale

FRAMINIA ACADEMY promuove la conoscenza del Modello Organizzativo, dell'Organismo di Vigilanza, dei controlli interni e dei loro aggiornamenti tra tutti i dipendenti, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Informazione dei terzi

FRAMINIA ACADEMY promuove, tramite la diffusione del Codice Etico, la conoscenza e l'osservanza del Modello Organizzativo anche tra i collaboratori esterni, non dipendenti.

10. VERIFICHE PERIODICHE

In relazione ai compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello Organizzativo assegnati all'Organismo di Vigilanza dall'art. 6, comma 1 lett. (b) d.lgs. 231/2001, il Modello Organizzativo sarà soggetto a tre tipi di verifiche:

- a) **verifiche sugli atti:** annualmente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei contratti di maggior rilevanza e delle modifiche impiantistiche e organizzative di maggior rilievo con riferimento alla mappatura delle aree di rischio;
- b) **verifiche delle procedure:** periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello Organizzativo con le modalità stabilite dall'Organismo di Vigilanza;
- c) **verifiche delle segnalazioni:** annualmente saranno riesaminate tutte le segnalazioni ricevute dall'Organismo di Vigilanza.

Dei risultati di questa attività di verifica dovrà dare conto, seppure sommariamente, la relazione annualmente predisposta dall'Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione.

11. TRACCIABILITA' E ARCHIVIAZIONE

Le registrazioni relative alle attività di prevenzione e vigilanza sono custodite presso la segreteria societaria.

12. CODICE ETICO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello Organizzativo si integrano con quelle del Codice Etico.

In ragione di quanto precede, si precisa quindi:

1. il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della società allo scopo di esprimere dei principi di condotta, sui quali FRAMINIA ACADEMY richiama l'osservanza da parte di tutti i dipendenti, gli amministratori, collaboratori esterni, liberi professionisti, consulenti, fornitori;
2. il Modello Organizzativo risponde a specifiche prescrizioni contenute nel d.lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati;
3. i principi contenuti nel Codice Etico afferenti ai temi trattati nella "Parte Generale" e nelle "Parti Speciali" del Modello Organizzativo, costituiscono le regole comportamentali di base per il legittimo esercizio delle attività aziendali.

Parte Speciale

Parte Speciale "A"

TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EX ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti la Pubblica Amministrazione.

1. ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente Pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente Pubblico

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 316 bis c.p. - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art 316 ter c.p. - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640 bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a € 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5.164,00 a € 25.822,00. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Art. 640 c.p. - Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640 bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309,00 a euro 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600,00 a euro 3.000,00 se il fatto è commesso con il furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.⁶

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o un'altra circostanza aggravante.

Art. 25. - Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter,

⁶ Comma aggiunto dalla L. n. 119 del 15 ottobre 2013, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.

comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.

5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Art. 317 c.p. - Concussione

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni⁷.

Art. 317 bis c.p. - Pene accessorie

La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Art. 318 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni⁸.

Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari

⁷ Il nuovo articolo 317 c.p., introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. d), della L. 6 novembre 2012, n. 190, sostituisce il precedente, che recitava: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni." L'art. 3 della L. 27 maggio 2015, n. 69 modifica nuovamente l'art. 317 c.p., ampliando la categoria di quanti possono commettere il reato proprio di concussione, aggiungendo al pubblico ufficiale anche l'incaricato di un pubblico servizio.

⁸ Il nuovo articolo 318 c.p., introdotto dall'art. 1, comma 75, lett. f), della L. 6 novembre 2012, n. 190, sostituisce il precedente, rubricato "Corruzione per un atto d'ufficio", che recitava: "Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno." L'art. 1, lett. e), L. 27 maggio 2015, n. 69 eleva di un anno il limite massimo edittale rispetto alla previgente formulazione della fattispecie incriminatrice.

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1. alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
2. a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

La mappatura effettuata in Azienda ha evidenziato le aree di rischio, in rapporto alle quali possono generarsi tali reati, e le attività sensibili specificamente riconducibili alle diverse figure aziendali.

Nel terzo paragrafo sono riportate indicazioni di carattere generale, mentre indicazioni di maggiore dettaglio esemplificativo sono contenute nei protocolli e nelle specifiche procedure che hanno accompagnato la diffusione del Modello Organizzativo in tutte le aree operative aziendali.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

Destinatario di questa parte speciale è tutto il personale della Società (amministratori, dipendenti e collaboratori).

3. LE AREE DI RISCHIO

Le aree sensibili nei rapporti con la "PA", in considerazione dell'attuale operatività della Società, sono le seguenti:

- **Selezione e amministrazione del personale:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nel caso di assunzioni di esponenti della "PA" o ad essi collegabili al fine di ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e con riferimento ai reati di cui agli artt. 640 ss. c.p. (*truffa e truffa aggravata ai danni dello Stato*).
- **Acquisto di beni o servizi da terzi:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nel caso di utilizzo di fornitori collegabili a esponenti della "PA" al fine di

ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio ovvero nei casi di rapporti con soggetti terzi funzionali alla costituzione di fondi da utilizzarsi per gli scopi illeciti in parola.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

Principi generali di comportamento

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ["PA"] (**italiana o straniera**) si deve operare in modo conforme alla legge e all'etica secondo principi di correttezza, lealtà, trasparenza. Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della "PA".

Le disposizioni sopra indicate non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi e atti di cortesia di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi, sempre che non violino le disposizioni di legge.

È fatto inoltre tassativo divieto indurre la "PA" in errore, con artifici o raggiri. Per "artificio o raggio" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere.

Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.

È fatto tassativo divieto utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità Europee. È altresì fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità Europee, alle specifiche iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse per le quali sono stati concessi.

Nel caso in cui si ottengano erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della "PA", deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.

È tassativamente vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità, anche indirettamente per il tramite di terzi, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Società.

I contatti con la "PA" devono di norma avvenire alla presenza di almeno due soggetti: il soggetto dovrà documentare accuratamente le attività svolte, relativamente alle aree sensibili, annotando persone incontrate, luoghi e contenuti degli incontri; qualora non fosse possibile la doppia presenza, il soggetto dovrà specificare le motivazioni.

Deve essere informato l'Organismo di Vigilanza dei più significativi contatti operativi in corso con la "PA", nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Qualora i soggetti ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della "PA" devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza e, eventualmente, le autorità competenti.

Nel caso in cui la "PA" sia fornitore, direttamente od indirettamente, di beni o servizi alla Società le forniture, gli appalti e i subappalti devono essere motivati da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve, in ogni caso, essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici ed economici e nel rispetto delle vigenti prassi e procedure aziendali. I contratti devono essere stipulati per iscritto. L'importo della fornitura non deve essere superiore all'effettivo valore dei beni o delle prestazioni dedotte nel contratto di fornitura. I contratti devono contenere apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione delle norme di cui al D. Lgs. 231/2001 (es. clausola risolutiva espressa, penali, etc.).

Più in generale, è vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi della Società competenti a scegliere i fornitori e/o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali.

Tracciabilità

I soggetti che hanno i rapporti diretti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, rendono documentabili le attività da essi svolte relativamente alle aree sensibili registrando i più significativi contatti avvenuti con la "PA", annotando persone, luoghi e contenuti, e archiviando tali registrazioni secondo le procedure previste in azienda.

La comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi criticità o conflitto di interesse che dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la "PA", costituisce elemento fondamentale della tracciabilità.

Deve essere mantenuta traccia di tutti i pagamenti alla "PA" e delle motivazioni che li hanno generati.

Viene data pronta informativa per iscritto all'Organismo di Vigilanza delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, mediante trasmissione in copia dei relativi verbali.

Gestione della liquidità

È necessario che le uscite di cassa siano autorizzate sulla base di quanto previsto nelle procedure e che i relativi giustificativi siano conservati.

Consulenti

Nei rapporti con la "PA", il ricorso all'attività di consulenti o collaboratori esterni ("Consulenti"), dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della normativa di riferimento).

I contratti con i consulenti devono essere stipulati per iscritto.

Lo svolgimento della prestazione da parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il consulente deve informare periodicamente il committente, anche verbalmente, in ordine alle attività svolte.

La remunerazione riconosciuta al consulente non deve essere superiore a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità.

L'atto di conferimento dell'incarico al consulente dovrà prevedere che questo si impegni ad uniformarsi a tutti i principi del presente Modello, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel d.lgs. 231/01 o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nell'atto di incarico al consulente deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dello stesso delle norme di cui al d.lgs. 231/01 (es. clausola risolutiva espressa, penali, etc.).

È vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi competenti a scegliere i consulenti o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali: ogni comportamento contrario alle leggi deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali.

Selezione e amministrazione del personale

Il processo di selezione prevede: la definizione di un piano di inserimento delle risorse approvato dal CEO, la definizione di profili oggetto di ricerca, l'effettuazione di una pluralità di colloqui da parte dei Responsabili delle diverse aree.

In nessun caso le assunzioni possono costituire occasioni di possibili "scambi di favori" con soggetti appartenenti alla "PA".

È vietato assumere ex dipendenti della "PA" che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con la Società intrattenute nei due anni precedenti.

La gestione delle paghe è esternalizzata, la società o i consulenti incaricati provvedono ad effettuare i conteggi relativi ai versamenti contributivi, sottoposti a controllo da parte dell'area amministrativa.

La procedura per la gestione dei rimborsi spese definisce i criteri di tracciabilità e di controllo delle spese sostenute in occasione di missioni di servizio.

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACADEMY e il soggetto interessato.

Parte Speciale “B”

TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI EX ART. 25 TER DEL DECRETO

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti i reati societari.

1. ART. 25 TER - REATI SOCIETARI

1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile (e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile), la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

La L. 28 dicembre 2005, n. 262 ha disposto (con l'art. 39) che le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate.

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori e degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2625 c.c. - Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma⁹, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

⁹ Art. 2391 c.c. (Interessi degli amministratori), primo comma: *"L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile"*.

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

La mappatura effettuata in Azienda ha evidenziato **le aree di rischio**, in rapporto alle quali possono generarsi tali reati, e le attività sensibili specificamente riconducibili alle diverse figure aziendali.

Nel terzo paragrafo sono riportate indicazioni di carattere generale, mentre indicazioni di maggiore dettaglio esemplificativo sono contenute nei protocolli e nelle specifiche procedure che accompagnano la diffusione del Modello Organizzativo nelle specifiche aree operative aziendali.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

I destinatari di questa parte speciale sono tutti coloro che partecipano alla gestione delle risorse finanziarie.

3. LE AREE DI RISCHIO

Le aree sensibili sono le seguenti:

- Redazione e pubblicazione di documenti societari (es bilanci) con riferimento ai reati di cui agli artt. 2621, (false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno ai soci o dei creditori);
- operazioni straordinarie;
- delibere di distribuzione degli utili a seguito dell'approvazione del Bilancio;
- gestione contabile;
- gestione della fatturazione;
- con specifico riferimento ai delitti di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. rapporti con i fornitori della Società.

Per questa tipologia di reati le aree di rischio vanno precipuamente individuate nelle cause soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile, delle procedure e delle regole comportamentali diffuse dall'Azienda.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

Principi generali di comportamento

Gli Organi Sociali della Società e in generale tutti i Destinatari, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 ter del D. Lgs. 231/2001, ed in particolare violino principi e procedure riportati nel presente capitolo.

Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà dell'Organo Sociale competente.

Inoltre, nello svolgimento delle attività nei confronti di terzi i Destinatari osservano i principi comportamentali di cui sopra anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati che detti terzi, eventualmente, commettessero all'interno della propria sfera operativa.

Tracciabilità

La tracciabilità delle attività afferenti le aree sensibili viene innanzitutto garantita dal rispetto delle specifiche procedure interne.

I Destinatari rendono documentabili dati e notizie che ciascuno di essi è chiamato a fornire, anche attraverso le possibilità di tracciabilità ed identificazione offerte dal sistema informativo interno.

I responsabili delle Dipartimenti coinvolte nei processi afferenti ad aree sensibili conservano idonea documentazione dell'attività svolta, al fine di consentire il controllo della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattate, per una durata di 5 anni salvo durate superiori quando previste per legge.

Correttezza contabile

La Società garantisce l'affidabilità (operativa ed applicativa) dei processi amministrativo-contabili, onde supportare la certificazione del bilancio consolidato.

In termini generali il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio della Società.

I sistemi interni, i risultati finanziari e le registrazioni contabili della Società devono rispecchiare, fedelmente e con ragionevole dettaglio, le operazioni. La contabilità dovrà rispettare i principi contabili previsti dalle norme primarie e secondarie. Tutte le poste all'attivo e al passivo della Società devono essere correttamente riportate nei libri contabili dell'azienda così come devono essere riportati tutti gli impegni assunti dalla Società.

Per ogni operazione è conservata agli atti degli uffici coinvolti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire:

- la ricostruzione dell'operazione sia contrattuale che contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza ed al proprio diretto superiore ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia, in qualsiasi modo, venuto a conoscenza.

Comunicazioni esterne

Tutte le comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico devono contenere informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

I Destinatari devono astenersi dal diffondere notizie false e tali da poter ingannare il pubblico in ordine alla reale situazione della Società, così da incidere – nell'interesse o a vantaggio della Società – sull'affidamento che i terzi rivestono nella stabilità della stessa.

Inoltre, sono vietati i comportamenti fraudolenti diretti a danneggiare l'immagine presso il pubblico di una società concorrente o ad attuare una ritorsione nei confronti di altro Ente, minandone la credibilità.

Ulteriori condotte vietate

Ai Destinatari, in particolare agli Amministratori, è vietato:

- impedire o ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle Autorità di Vigilanza;
- restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e neppure ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACADEMY e il soggetto interessato.

Parte Speciale “C”

TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI EX ART. 24 BIS DEL DECRETO

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti i delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

1. ART. 24 BIS - DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615 quater c.p. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615 quinquies c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617 quater c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617 quinquies c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640 quinquies c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

La mappatura effettuata in Azienda ha evidenziato le aree di rischio, in rapporto alle quali possono generarsi tali reati, e le attività sensibili specificamente riconducibili alle diverse figure aziendali.

Nel terzo paragrafo sono riportate indicazioni di carattere generale, mentre indicazioni di maggiore dettaglio esemplificativo sono contenute nei protocolli e nelle specifiche procedure che hanno accompagnato la diffusione del Modello Organizzativo in tutte le aree operative aziendali.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

Questa parte speciale si rivolge ai collaboratori e consulenti che si occupano dell'infrastruttura informatica, e a tutto il personale con riferimento alle regole di comportamento per la gestione e l'utilizzo dei sistemi informativi.

3. LE AREE DI RISCHIO

Le aree "sensibili" riguardanti i delitti informatici e trattamento illecito dei dati, in considerazione dell'attuale operatività della Società, sono le seguenti:

- **Operatività relativa ai sistemi informatici** con riferimento agli articoli 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico); 615 quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici); 615 quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico); 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche); 617 quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche); 635 bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici); 635 quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici); 491 bis c.p. (Documenti informatici) nel caso in cui un dipendente della Società acceda in modo illegale ad archivi informatici di terzi allo scopo di ottenere informazioni o dati il cui utilizzo può comportare un interesse o vantaggio della Società e/o detenga o diffonda codici di accesso idonei ad accedere illegalmente a sistemi informatici propri o di terzi ovvero acceda abusivamente ai sistemi informatici della Società a fine di manipolare dati e informazioni in esso contenuti.

Per questa tipologia di reati le aree di rischio vanno precipuamente individuate nelle cause soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile, delle procedure e delle regole comportamentali diffuse dalla Società.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

Principi generali di comportamento

I soggetti che operano per conto dell'azienda con i sistemi informatici della stessa sono tenuti ad uniformarsi alla seguente condotta: utilizzo degli strumenti informatici messi dalla Società a disposizione del personale nel rigoroso rispetto delle disposizioni interne. In particolare, è vietata qualunque attività finalizzata a manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici aziendali, e di qualunque ente o società con cui la Società intrattiene rapporti di lavoro.

Operatività relativa ai sistemi informatici

La Società ha definito principi, regole e strumenti finalizzati a garantire la sicurezza dei propri sistemi informatici. L'utilizzo di uno specifico sistema di gestione delle password consente inoltre la piena tracciabilità di eventuali utilizzi illeciti del sistema informatico, comprese eventuali intrusioni in sistemi informatici di terzi.

Si richiama tutto il personale del Dipartimento ad agire nel rispetto dei seguenti principi:

- ✓ utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione esclusivamente per il miglior svolgimento dell'attività lavorativa e con modalità tali da non arrecare pregiudizio alla Società ed al suo sistema informativo;
- ✓ non manomettere i sistemi di protezione dei sistemi informatici aziendali e di qualunque ente con il quale la Società intrattiene rapporti di lavoro;
- ✓ non creare / modificare / cancellare fraudolentemente dati di enti concorrenti;
- ✓ non accedere abusivamente alla rete informativa di terzi;
- ✓ non installare dispositivi per intercettazioni di comunicazioni di soggetti terzi;
- ✓ non diffondere, tramite la rete aziendale, programmi illeciti o virus;
- ✓ divieto di procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico.

Procedure specifiche di prevenzione

Per quanto riguarda i delitti così detti informatici, va detto che la Società nel corso degli anni, anche in ottemperanza ai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di rapporti di lavoro, uso di strumenti di sorveglianza, utilizzo di posta elettronica ed internet, ha emanato una serie di disposizioni aziendali, portate a conoscenza di tutto il personale, che si ritiene siano adeguate ad una estrema limitazione del rischio che tali reati possano essere commessi.

La Società provvede ad una costante verifica della conformità di dette procedure alle disposizioni di legge e di settore e al loro aggiornamento.

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACDEMY e il soggetto interessato.

Parte Speciale “D”

TIPOLOGIA DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME, COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE SUL LUOGO DI LAVORO

1. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE

Con la applicazione della legge 123/2007 vengono inclusi nel Modello Organizzativo e regolamento aziendale i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul luogo di lavoro.

La mappatura effettuata in Azienda ha evidenziato le aree di rischio, in rapporto alle quali possono generarsi tali reati, e le attività sensibili specificamente riconducibili alle diverse figure aziendali.

Nel terzo paragrafo sono riportate indicazioni di carattere generale, mentre indicazioni di maggiore dettaglio esemplificativo sono contenute in lettere personali che accompagnano la diffusione del Modello Organizzativo in tutte le aree operative aziendali.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

Tutto il personale (anche i collaboratori), è destinatario della presente Parte Speciale.

3. LE AREE DI RISCHIO

Individuazione delle aree

Per questa tipologia di reati le aree di rischio vanno precipuamente individuate nelle cause soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile e delle regole comportamentali diffuse dall'Azienda.

Le aree di rischio e gli adempimenti di rispetto della normativa di cui al D.Lgs. 81/08

Di seguito sono elencati gli adempimenti richiesti dalla normativa e le attività sensibili rilevanti per la gestione del rischio:

- Valutazione del rischio e suo aggiornamento;
- Attuazione dei programmi di informazione, formazione, addestramento;
- Partecipazione alle riunioni periodiche di sicurezza;
- Applicazioni delle prescrizioni e limitazioni provenienti dalla Sorveglianza Sanitaria;
- Applicazione del protocollo sanitario e suo aggiornamento al variare dei rischi;

- Rilascio di giudizio di idoneità specifica alla mansione, con indicazione delle eventuali prescrizioni e limitazioni;
- Verifica dei rischi residui nei luoghi di lavoro mediante collaborazione nella valutazione dei rischi e alle attività informative, formative;
- Conservazione delle cartelle sanitarie e di rischio;
- Presenza di personale in missioni internazionali con condizioni ambientali e climatiche differenti.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

AREA DEL FARE

Indipendentemente dall'area di rischio diretta o indiretta, si individuano come misure di prevenzione i seguenti strumenti:

- ✓ DVR
- ✓ Sorveglianza sanitaria
- ✓ Informazione formazione addestramento
- ✓ Procedure generali di emergenza
- ✓ Procedure di primo soccorso
- ✓ Audit di sicurezza.

Per il **personale impegnato sul territorio in progetti internazionali**, particolare attenzione deve essere dedicata alla valutazione e prevenzione dei rischi, con riguardo ad ambienti che per condizioni generali e climatiche possono comportare un rischio per la salute delle risorse. A tal riguardo, la valutazione del progetto, deve comprendere, prima degli accessi *in loco*, l'indicazione di misure di contenimento dei rischi: ad es. vaccinazioni necessarie, standard minimi di alloggio e alimentazione, vicinanza di presidi medici e misure di pronto soccorso.

AREA DEL NON FARE

Indipendentemente dall'area di rischio diretta o indiretta, si individua come misura di prevenzione evitare i seguenti comportamenti:

- ✓ Manomissione di presidi di prevenzione e protezione
- ✓ Mancato rispetto delle procedure di sicurezza
- ✓ Mancata collaborazione nella valutazione dei rischi
- ✓ Mancato rispetto delle istruzioni operative di sicurezza
- ✓ Danneggiamento di beni funzionali ai servizi interni.

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACADEMY e il soggetto interessato.

Parte Speciale “E”

TIPOLOGIA DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA EX ART. 24 TER DEL DECRETO E REATI TRANSNAZIONALI

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti i delitti di criminalità organizzata e i reati transnazionali.

1. ART. 24 TER - DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E REATI TRANSNAZIONALI

Art. 24 ter - Delitti di criminalità organizzata

1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Art. 416 c.p. - Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio

1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 74 D.P.R. n. 309/1990 - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146, "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale.

In linea generale, nell'ambito della più ampia definizione di reati di criminalità transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex D.Lgs. n. 231/2001, vengono in considerazione, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 146 del 2006, le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, i reati di traffico di migranti e di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte delittuose siano state connotate dall'elemento

della “transnazionalità”¹⁰ e siano state commesse, nell’interesse o a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato. Nello specifico le fattispecie rilevanti sono le seguenti:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis* c.p.)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* del T.U. di cui al d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3 *bis*, 3 *ter* e 5, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

La mappatura effettuata per le attività di FRAMINIA ACADEMY ha evidenziato le aree di rischio, in rapporto alle quali possono generarsi tali reati, e le attività sensibili specificamente riconducibili alle diverse figure aziendali.

Nel terzo paragrafo sono riportate indicazioni di carattere generale, mentre indicazioni di maggiore dettaglio esemplificativo sono contenute nei protocolli e nelle specifiche procedure che hanno accompagnato la diffusione del Modello Organizzativo in tutte le aree operative della Società.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

Tutto il personale aziendale è destinatario di questa Parte Speciale.

3. LE AREE DI RISCHIO

Rapporti con Partner Commerciali, fornitori ed outsourcers.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

Principi generali di comportamento

In generale i reati di criminalità organizzata, ed in particolare il reato di associazione per delinquere, trovano adeguato presidio nei principi del Codice Etico, nel sistema delle deleghe

¹⁰ Reato transnazionale: Si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: sia commesso in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.” Per “gruppo criminale organizzato”, ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, si intende “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

aziendali e nel complesso di tutte le procedure aziendali. Il Modello Organizzativo nel suo complesso appare idoneo a prevenire il rischio che possa essere costituita un'associazione per delinquere all'interno della Società.

La Società garantisce altresì lo svolgimento delle proprie attività, al fine di prevenire le fattispecie di questa Parte Speciale, in linea con i seguenti principi di controllo:

- nei rapporti con soggetti terzi (fornitori, partner, consulenti, etc.) devono essere implementati specifici controlli volti a garantire una puntuale e approfondita conoscenza del soggetto con cui la Società intende instaurare un rapporto di affari (es.: acquisizione di documenti identificativi delle persone fisiche/giuridiche, archiviazione, valutazione del rischio, sospensione o interruzione del rapporto in caso di "sospetto");
- vengono debitamente registrati e archiviati i dati e le informazioni in merito a partner commerciali ed operazioni;
- i rapporti con i fornitori vengono disciplinati attraverso accordi quadro/contratti/lettere di incarico in cui è inserita la clausola di rispetto del Codice Etico adottato dalla Società, al fine di sanzionare le condotte/comportamenti contrari ai principi etici (da implementare);
- deve essere mantenuto un contegno chiaro, trasparente, diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità (Italiane o estere), con particolare riguardo alle Autorità Giudicanti ed Inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- i rapporti con partner appartenenti ad altri Stati sono regolamentati, ove possibile, tramite contratti o altri documenti simili che rappresentino con chiarezza i criteri di definizione dei costi e le modalità di svolgimento.

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACADEMY e il soggetto interessato.

Parte Speciale “F”

TIPOLOGIA DEI REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA EX ART. 25 OCTIES DEL DECRETO

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

1. ART. 25-OCTIES (RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ' AUTORICICLAGGIO)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto

Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da 1.032 euro a 15.493 euro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

La mappatura effettuata in Azienda ha evidenziato le aree di rischio, in rapporto alle quali possono generarsi tali reati, e le attività sensibili specificamente riconducibili alle diverse figure aziendali.

Nel terzo paragrafo sono riportate indicazioni di carattere generale, mentre indicazioni di maggiore dettaglio esemplificativo sono contenute nei protocolli e nelle specifiche procedure che accompagna la diffusione del Modello Organizzativo in tutte le aree operative aziendali.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

Destinatari di questa Parte Speciale sono tutti i soggetti che si occupano della gestione economica delle attività.

3. LE AREE DI RISCHIO

Le aree sensibili nell'ambito dei reati di mercato ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita in considerazione dell'attuale operatività della Società, sono le seguenti:

- gestione degli acquisti di beni e servizi;
- gestione del ciclo attivo;
- dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale.

Per questa tipologia di reati le aree di rischio vanno precipuamente individuate nelle cause soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile, delle procedure e delle regole comportamentali diffuse dall'Azienda.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

Per quanto riguarda acquisti specifici di beni o servizi, la procedura interna prevede un processo di identificazione di una pluralità di fornitori, l'analisi delle offerte da parte dei Dipartimenti tecnici interessati, l'autorizzazione all'acquisto in conformità delle deleghe di spesa attribuite.

Principi di controllo applicabili alle attività sensibili:

- Gestione pagamenti:
 - ✓ riconciliazioni dei movimenti bancari con la contabilità;
 - ✓ separazione dei ruoli tra chi predispone, chi esegue e chi autorizza le operazioni di pagamento;
 - ✓ presenza di blocchi a sistema sulle fatture che presentano anomalie (c.d. fatture non pagabili);
 - ✓ tracciabilità: ogni documento pagato viene validato con un timbro che riporta data e numero di registrazione pagamento, la banca sulla quale si è eseguita l'operazione e il visto del responsabile amministrativo.
- Gestione incassi:
 - ✓ la Società ha stabilito come regola generale il divieto di accettazione di pagamenti in contanti;
 - ✓ individuazione del soggetto che effettua l'operazione;
 - ✓ massima tracciabilità dell'operazione in caso di versamento assegni;
 - ✓ sono stabiliti i criteri e le modalità per il versamento.

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACADEMY e il soggetto interessati.

Parte Speciale “G”

TIPOLOGIA DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE EX ART. 25 NOVIES DEL DECRETO

Il Decreto prevede le seguenti tipologie di reati presupposto riguardanti i delitti di violazione del diritto d'autore.

1. ART. 25 NOVIES - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Art. 171 bis L. 633/1941 - Abusiva duplicazione per trarne profitto di programmi per elaboratore

1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.
2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. n. 633/1941 - Abusi concernenti le opere audiovisive o letterarie

La norma contiene un'elencazione di condotte illecite - se commesse per uso non personale e con il fine di lucro - aventi ad oggetto: opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio; supporti di qualunque tipo contenenti opere musicali, cinematografiche, audiovisive, loro fonogrammi, videogrammi o sequenze di immagini in

movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche ecc. Sono punite: a) le condotte di abusiva integrale o parziale duplicazione, riproduzione, diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento; b) le condotte poste in essere da chi, pur non avendo concorso all'abusiva duplicazione o riproduzione, introduce in Italia, detiene per la vendita o la distribuzione, mette in commercio, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico o attraverso una trasmissione televisiva o radiofonica, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive; c) le medesime condotte elencate al punto che precede (salvo l'introduzione in Italia e il far ascoltare in pubblico) riferite a supporti di qualunque tipo, anche se non frutto di abusiva duplicazione o riproduzione, privi del prescritto contrassegno SIAE o con contrassegno falso.

Sono altresì sanzionate le condotte abusive concernenti, in sintesi: la diffusione di servizi ricevuti con decodificatori di trasmissioni criptate; i traffici di dispositivi che consentano l'accesso abusivo a detti servizi o di prodotti diretti ad eludere le misure tecnologiche di contrasto agli utilizzi abusivi delle opere protette; la rimozione o l'alterazione delle informazioni elettroniche inserite nelle opere protette o comparenti nelle loro comunicazioni al pubblico, circa il regime dei diritti sulle stesse gravanti, ovvero l'importazione o la messa in circolazione di opere dalle quali siano state rimosse od alterate le predette informazioni.

Art. 171-octies L. n. 633/1941 - Fraudolenta decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato

Tale delitto è commesso da chiunque, per fini fraudolenti produce, importa, promuove, installa, pone in vendita, modifica o utilizza per uso pubblico o anche per solo uso personale, apparati di decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato, anche se ricevibili in assenza di canone.

Art. 171-septies L. n. 633/1941 - Omesse o false comunicazioni alla SIAE

Tale reato è commesso dai produttori o dagli importatori di supporti contenenti software destinati al commercio che omettono di comunicare alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, i dati necessari all'identificazione dei supporti per i quali vogliano avvalersi dell'esenzione dall'obbligo di apposizione del contrassegno SIAE.

È inoltre punita la falsa attestazione di assolvimento degli obblighi di legge rilasciata alla SIAE per l'ottenimento dei contrassegni da apporre ai supporti contenenti software od opere audiovisive.

Art. 171, comma 1, lett. a-bis e comma 3 l. n. 633-1941 - Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto Legislativo 231/2001 ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie: a) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; b) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione

dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La mappatura effettuata in Azienda ha evidenziato le aree di rischio, in rapporto alle quali possono generarsi tali reati, e le attività sensibili specificamente riconducibili alle diverse figure aziendali.

Nel terzo paragrafo sono riportate indicazioni di carattere generale, mentre indicazioni di maggiore dettaglio esemplificativo sono contenute nei protocolli e nelle specifiche procedure che hanno accompagnato la diffusione del Modello Organizzativo in tutte le aree operative aziendali.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

I destinatari di questa parte speciale sono tutti i soggetti che all'interno della società sviluppano software o utilizzano programmi dotati di licenza

3. LE AREE DI RISCHIO

Le aree sensibili sono le seguenti:

- gestione delle licenze relative ai programmi, applicativi e software in uso;
- gestione dei sistemi informatici e degli accessi a internet da parte del personale dipendente.

Per questa tipologia di reati le aree di rischio vanno precipuamente individuate nelle cause soggettive di mancata osservanza della normativa applicabile, delle procedure e delle regole comportamentali diffuse dall'Azienda.

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

Principi di comportamento

I Destinatari sono tenuti ad operare nel rispetto della legge, dei regolamenti e delle norme interne in materia di tutela del diritto d'autore.

Prima della sottoscrizione degli accordi è necessario valutare possibili conflitti o contestazioni sul diritto di autore mediante specifica analisi. Lo studio e l'analisi dei rischi è preceduto da pareri/schede tecniche che vengono sottoposti ai Dipartimenti di riferimento.

Inoltre, non è consentita l'acquisizione e l'utilizzo di strumenti informatici privi di licenza d'uso.

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene

pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACADEMY e i soggetti interessati.

Parte Speciale “H”

REATI FISCALI

1. ART. 25 QUINQUIESDECIES

Con l'entrata in vigore della Legge 24 dicembre 2019, n. 157 (di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”) sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/01 anche alcune fattispecie di penale-tributario.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri raggiri (Art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. I DESTINATARI DI QUESTA PARTE SPECIALE

I destinatari di questa parte speciale sono tutti coloro che partecipano alla gestione delle risorse finanziarie.

3. LE AREE DI RISCHIO

Le aree sensibili sono le seguenti:

- Calcolo e liquidazione delle imposte;
- Riclassificazione del Bilancio a fini fiscali;
- Acquisto di beni e servizi;
- Gestione flussi monetari e finanziari;
- Regali, Spese di rappresentanza

4. LE MISURE DI PREVENZIONE

Con riferimento a tale area sensibile è necessario seguire tali regole:

- definire con chiarezza ruoli e compiti delle Funzioni/Unità organizzative responsabili della gestione delle varie fasi del processo sensibile;
- garantire la tracciabilità del processo decisionale, mediante la predisposizione e l'archiviazione della relativa documentazione di supporto;
- garantire che ogni operazione commerciale sia supportata da (i) una chiara analisi economica di valutazione dei costi-benefici, (ii) chiara identificazione della controparte;
- comunicare tempestivamente all'OdV qualsiasi operazione che presenti eventuali indici di anomalia quali per esempio:
 - assenza di plausibili giustificazioni, per lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale dell'attività;
 - esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie;
 - conclusione di contratti a favore di terzi, di contratti per persona da nominare o ad intestazioni fiduciarie, aventi ad oggetto diritti su beni immobili, senza alcuna plausibile motivazione;
 - valutare sempre le finalità, la profittabilità e l'interesse della Società alla esecuzione di una operazione commerciale;

Occorre, quindi, verificare che:

- i beni oggetto del contratto siano effettivamente venduti all'altra parte coinvolta secondo le modalità, i termini e le condizioni concordate;
- degli acquisti o delle vendite, dei servizi resi o acquisiti sia conservata adeguata traccia documentale, a cura del responsabile interessato, con archiviazione dei relativi documenti, presso la sede della Società;
- i pagamenti eseguiti o ricevuti a titolo di corrispettivo siano conformi: (i) alle vendite/servizi effettivamente resi/ricevuti nonché (ii) alle pattuizioni contenute nel relativo contratto;
- tutti i pagamenti siano effettuati dietro emissione di fattura o documento equipollente, ove richiesto dalla legge;

- tutti i pagamenti siano regolarmente contabilizzati conformemente alle disposizioni di legge applicabili.

Negli accordi con fornitori, partner commerciale ed outsourcer prevedere sempre clausole di rispetto del Modello 231.

Norme di comportamento:

- tracciabilità dell'operazione tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del processo da parte della funzione coinvolta;
- utilizzo del sistema informatico dedicato per la registrazione delle fatture attive e passive, nonché di ogni altro accadimento economico;
- regolamentazione e monitoraggio degli accessi al sistema informatico;
- contabilizzazione da parte dell'ufficio responsabile delle sole fatture attive/passive che hanno ricevuto il benestare alla registrazione e al loro pagamento/incasso solo dopo aver ricevuto il benestare del responsabile di funzione;
- rilevazione di tutti i fatti amministrativi aziendali che hanno riflesso economico e patrimoniale;
- corretto trattamento fiscale delle componenti di reddito, detrazioni e deduzioni secondo quanto previsto dalla normativa fiscale;
- rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette;
- diffusione delle principali novità normative in materia fiscale al personale coinvolto nella gestione della fiscalità;
- verifica con un consulente terzo di qualsivoglia implicazione fiscale derivante dall'esecuzione di un'operazione avente carattere ordinario o straordinario.

Inoltre, ai fini della corretta gestione degli incassi, devono essere rispettate le seguenti regole procedurali:

- al personale è vietato accettare pagamenti in denaro contante per importi superiori al limite previsto dalla legge;
- al personale è fatto obbligo di segnalare dalla Direzione eventuali clienti/fornitori che effettuano operazioni sospette all'atto dell'acquisizione di informazioni (quali ad esempio dichiarazione di ragioni sociale inesistente, richiesta di pagamenti illeciti e/o fuori campo IVA, emissione di documenti fiscali non corretti, proposta di pagamenti tramite regalie, ecc.).

SANZIONI

Con riferimento alle indicazioni delle aree di rischio, si prevede l'applicazione dell'apparato disciplinare e sanzionatorio previsto dal CCNL per tutti i lavoratori e collaboratori; la irrogazione di pene pecuniarie per i responsabili tecnici con incarichi specifici e la irrogazione di pene pecuniarie e interdittive per Amministratori e i Sindaci, da definire di volta in volta sulla base delle proposte di applicazione.

Per i soggetti esterni alla Società, le conseguenze sanzionatorie devono essere valutate sul piano dei rapporti contrattuali tra FRAMINIA ACADEMY e i soggetti interessati.